



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
D.G. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

22.02.2002

0006484

PROT. N. DGA/7/1/IR/LIC/000266/2002

PARTENZA

*Ministero
delle Comunicazioni*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
Divisione VII

ALLEGATI
RISP. AL N.
DEL

MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE
S.r.l.
Strada Provinciale, 22
64023 - Mosciano Sant'Angelo (TE)

ISPETTORATO TERRITORIALE
ABRUZZO - MOLISE
Via Pola, 35
67039 - SULMONA

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: licenza individuale per la prestazione di servizi postali ex art. 1 comma 4 del D.M. 4.2.2000 n. 73.

In esito alla domanda del 18/01/2002, si trasmette la licenza N. LIC/000266/2002 rilasciata il 7 GEN. 2002 sulla quale deve essere apposta, a cura dell'intestatario della licenza, una marca da bollo da L. 200.000 (€ 10.33), debitamente annullata.

Copia conforme della licenza individuale viene inviata all'Ispettorato Territoriale in indirizzo, per gli adempimenti di competenza.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. ssa Laura ARIA)

Arca



Ministero delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
DIVISIONE VII^A

**LICENZA INDIVIDUALE RILASCIATA
ALLA SOCIETA'
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l.**



N.ro 266/2002

- Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
- Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, concernente l'approvazione della nuova tariffa, delle tasse sulle concessioni governative, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
- Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
- Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67/CE del 15/12/97, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
- Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, riguardante il regolamento relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

[Handwritten signature]

- Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 2 febbraio 2000 che ha fissato l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000;
- Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, che ha stabilito i contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2000;
- Vista la domanda della Società Mail Express Poste Private S.r.l. datata 18/01/2002, pervenuta a questo Ministero il 23/01/2002 per il rilascio della licenza individuale per la prestazione dei servizi postali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 73;
- Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza e le successive integrazioni;
- Visto che la Società ha versato il contributo dovuto per istruttoria, ai sensi dell'art. 1 del sopra citato decreto interministeriale 20 aprile 2000;
- Ritenuto che la Società sia in possesso dei requisiti richiesti;

RILASCIA

alla **Società Mail Express Poste Private S.r.l.** con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) Strada Provinciale nr. 22 la licenza individuale per la prestazione dei seguenti servizi, descritti all'art.1, comma 4 del decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 73:

- a) raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
- b) raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
- c) invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

La Società Mail Express Poste Private S.r.l. è tenuta ad osservare quanto di seguito specificato.

1. La licenza individuale ha la durata di 6 (sei) anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza.
2. L'attività oggetto della licenza individuale deve avvenire nell'osservanza delle modalità, delle limitazioni, delle condizioni e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, dall'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n.73, nonché delle deliberazioni che verranno adottate dall'Autorità di regolamentazione per il settore postale.
3. La Società è tenuta ad osservare le disposizioni concernenti la tutela della riservatezza e della sicurezza della rete postale pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
4. La Società è tenuta ad osservare il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato.
5. La Società è tenuta a comunicare al Ministero delle comunicazioni, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, ogni modifica al contenuto della domanda di licenza individuale presentata.
6. Il contributo per controlli e verifiche della gestione del servizio offerto è pari all'importo complessivo di lire 500.000 (€ 258,23) per l'unica sede. Esso, per il corrente anno, dovrà essere versato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio della presente licenza individuale, sul conto corrente n. 5660 della tesoreria provinciale dello Stato sezione di Teramo con l'indicazione della causale del versamento e dell'acquisizione del contributo all'entrata del bilancio dello Stato al capo XXVI, capitolo 2569, art. 14. Per gli anni successivi deve essere versato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sullo stesso conto corrente.
7. La Società è tenuta a contribuire al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, nella misura che sarà determinata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
8. Il Ministero delle Comunicazioni coordinandosi con gli organi di polizia postale e delle comunicazioni, sulla base delle norme vigenti, può effettuare controlli e verifiche sull'esercizio del servizio autorizzato e richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attività oggetto della licenza individuale; il licenziatario è tenuto a dare in ogni momento libero accesso negli uffici, nelle sedi della Società o dei mandatari della medesima, ai funzionari incaricati ed a mettere a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

9. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle normative vigenti sono applicate le sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed all' art. 8 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73.

10. Il rilascio della presente licenza individuale comporta l'iscrizione nel pubblico registro delle licenze individuali tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni. A tal fine la Società è tenuta a versare l'importo di lire 250.000 (€ 129,11) sul c/c postale premarcato n. 8003 - concessioni governative - codice tariffa 8617, causale "iscrizione agli albi", ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

11. La presente licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il previo assenso del Ministero delle Comunicazioni.

Roma, 7 GEN. 2002

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Laura Aria)